

(d)

Sentenza ex art. 429, i comma cpc n. 1155/2012 del 24/01/2012;
Ruolo n. 42827/2011

1155/12



TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dr.ssa Maria Giulia Cosentino, nella causa n. 42827/2011 vertente tra:

FRANCO ZAGARI,

elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Moriconi, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la propria sede provinciale in Roma, via dell'Amba Aradam n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Scipino per delega alle liti in atti

RESISTENTE

All'udienza del 24 gennaio 2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:

Con ricorso depositato il 25.11.2011 e tempestivamente notificato all'INPS, Franco Zagari ha esposto di avere ricevuto dall'INPS il 20.6.2011 un avviso di pagamento per € 27.700,15 a titolo di omesso versamento di contributi alla gestione separata ex l.n. 335/1995, alla quale era stato iscritto d'ufficio con decorrenza 1.1.2005 ancorché fosse iscritto all'Albo professionale degli architetti nonché pubblico dipendente per essere titolare di cattedra in una Università pubblica; che il calcolo delle debenze è, in ogni caso, errato sia in quanto il debito è in parte

judi

Sentenza ex art. 429, i comma cpc n. 1155/2012 del 24/01/20
Ruolo n. 42827/20

prescritto, sia in quanto il contributo dovuto per il 2005 è stato calcolato con un'aliquota eccessiva; che il ricorso al competente Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale è rimasto senza esito.

Ha chiesto pertanto di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e di dichiarare la sua inefficacia per difetto dei relativi presupposti, il tutto con vittoria di spese.

L'INPS si è costituito con memoria contestando il fondamento del ricorso e, in particolare, esponendo che il combinato disposto dell'art. 2, commi 25 e 26 della legge n. 335/1995 e dell'art. 18, commi 11 e ss. della legge finanziaria n. 111/2011 ha chiarito che sono tenuti all'iscrizione presso la gestione separata i soggetti che svolgono attività non soggette al versamento contributivo in favore degli enti previdenziali privati (nella specie, l'Inarcassa); e così il ricorrente, che dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005 risulta percettore di redditi dichiarati ma non assoggettati alla contribuzione obbligatoria dell'Inarcassa.

Ha aggiunto che nessuna prescrizione è maturata dal momento che la suddetta dichiarazione dei redditi è stata presentata il 30.10.2006 e pertanto da allora ha iniziato a decorrere il termine prescrizione, interrotto con la notifica del 20.6.2011.

Infine, ha ammesso l'errore di calcolo evidenziato dal ricorrente e ha proceduto al riconteggio.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All'udienza odierna, la causa, di natura documentale, è stata discussa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che, in questo caso, non si tratta di una opposizione a cartella di pagamento (e sono perciò impraticabili rimedi urgenti come la chiesta sospensione dell'efficacia, dal momento che le richieste impugnate non hanno alcuna efficacia esecutiva), bensì di una azione di accertamento negativo del debito.

L'art. 24 comma 3 prevede: *se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.* Dal tenore letterale della norma si deduce che, ove sia proposta azione di accertamento negativo della pretesa contributiva, si determini una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, una temporanea carenza del potere-dovere della p.a. di agire in via esecutiva (cfr. tribunale Modena, 14.4.05). Da ciò deriva che l'eventuale azione esecutiva dell'Istituto è bloccata *ex se* per il solo fatto del promovimento della presente azione.

▲

Sentenza ex art. 429, i comma cpc n. 1155/2012 del 24/01/20
Ruolo n. 42827/20

Nel merito, di recente, la Corte di Cassazione, in senso opposto ad un suo precedente orientamento peraltro non univoco, ha affermato il principio secondo cui "in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo" (Cass. civ., Sez. lavoro, 18/05/2010, n. 12108; v. altresì le ampie ed esaustive argomentazioni esposte in motivazione dalla S.C. la quale ha anche precisato che tale ipotesi è diversa da quella relativa all'azione di ripetizione di indebito rimessa alle Sezioni Unite e poi decisa con sentenza 4 agosto 2010, n. 18046; v. inoltre Cass. 10/11/2010, n. 22862).

Nell'attuale quadro normativo, rileva il comma dodicesimo dell'art. 18 della recentissima l.n. 111/2011, che, interpretando autenticamente la disposizione dettata dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, prevede l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata per i soggetti che "esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero le cui attività non sono soggette al versamento contributivo agli enti di diritto privato disciplinati dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996".

Lo stesso comma, all'ultimo periodo, fa salvi i versamenti effettuati antecedentemente al momento di entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica; e, al precedente periodo, tiene ferma la disposizione che affida agli enti esponenti a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi il compito di deliberare l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria prevista e disciplinata dall'art. 2, comma 26 l. cit. L'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, così interpretata, prevedeva che: "a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a

Sentenza ex art. 429, i comma cpc n. 1155/2012 del 24/01/2012
Ruolo n. 42827/2011

domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".
Alla luce di tali premesse, l'Istituto avrebbe dovuto dare dimostrazione, quantomeno presuntiva, che la quota di reddito asseritamente da far rientrare nella c.d. "gestione separata" non fosse stata assoggettata alla contribuzione Inarcassa, cui il ricorrente è iscritto in quanto professionista. Invece l'Istituto si è limitato a ribadire apoditticamente, come già nella fase amministrativa, che "i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria": né in tal senso è concludente la produzione della dichiarazione dei redditi del ricorrente (Mod. IVA) per l'anno 2005, potendosi da essa ricavare soltanto l'ammontare annuale dei redditi ma non gli oneri di contribuzione sostenuti in relazione ad essi.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inefficace l'avviso di pagamento impugnato;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.1.652,63, di cui €.745,00 per onorario, €.724,00 per diritti ed €.183,63 per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa.

Roma, 24.1.2012

Il giudice



Depositato in Cancelleria
Roma, il 24.1.12



UFFICIO B3
T. 02/48100

